

# Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione

(ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. r) della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

## **Art. 1 - Istituzione e scopi dell'Osservatorio**

1. È istituito presso il Consiglio nazionale forense l'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito, l'Osservatorio). 2. L'Osservatorio nazionale raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali e pubblica periodicamente rapporti dedicati allo stato della giustizia italiana. 3. L'Osservatorio nazionale è organo del Consiglio nazionale forense.

## **Art. 2 - Raccolta dati relativi all'amministrazione della giustizia**

1. L'Osservatorio nazionale si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi e dell'accesso alla giustizia. 2. Per i fini di cui al comma 1, entro il primo anno dalla sua costituzione, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine distrettuali, denominati Osservatori distrettuali permanenti sull'esercizio della giurisdizione. 3. Per i fini di cui al comma 1, entro il secondo anno dalla sua costituzione, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine circondariali, denominati Osservatori circondariali permanenti sull'esercizio della giurisdizione. 4. Gli Osservatori distrettuali e circondariali sono organi dei rispettivi Consigli dell'ordine istituiti con regolamento ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 5. Per i fini di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale e gli Osservatori distrettuali e circondariali effettuano ricerche, raccolgono dati, e promuovono studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia.

## **Art. 3 - Elaborazione di studi e proposte; programma dei lavori**

1. L'Osservatorio nazionale conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali. 2. Negli ultimi tre mesi di ciascun anno di attività, il Presidente sottopone al Consiglio direttivo un programma di lavori da tenersi nell'anno successivo. 3. Sul programma è sentito il Comitato consultivo dell'Osservatorio nazionale. 4. Una volta approvato dal Consiglio direttivo, il programma di lavori è sottoposto al Consiglio nazionale forense, per le determinazioni conseguenti. 5. Il programma dei lavori può essere formulato anche su base pluriennale.

## **Art. 4 - Organi dell'Osservatorio**

1. Sono organi dell'Osservatorio nazionale: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato consultivo. 2. L'Osservatorio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio nazionale forense. Il Presidente dirige le attività dell'Osservatorio nazionale e ne è responsabile, presiede il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo. 3. Il Consiglio direttivo è costituito dai componenti del Consiglio nazionale forense e da un rappresentante delle istituzioni designate dal Consiglio nazionale forense. 4. Le istituzioni che partecipano all'Osservatorio designano altresì un

rappresentante supplente che possa prendere parte ai lavori dell'Osservatorio nazionale in caso di assenza del rappresentante designato. 5. Il Consiglio direttivo formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio, e ne controlla l'esecuzione. 6. Il Comitato consultivo è composto da un rappresentante designato da istituzioni nazionale ed internazionali invitate dal Consiglio nazionale forense. Fa parte del Comitato consultivo anche il rappresentante italiano presso il Consiglio europeo dei consumatori. 7. Il Comitato consultivo esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo dell'Osservatorio. 8. Il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo possono, su proposta del Presidente, costituire commissioni e/o gruppi di lavoro tematici.

#### **Art. 5 - Rapporti con i Consigli giudiziari**

1. L'Osservatorio nazionale si avvale degli Avvocati componenti dei Consigli giudiziari al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti lo stato dell'amministrazione della giustizia nei rispettivi distretti.

#### **Art. 6 - Giustizia penale e situazione delle carceri**

1. Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, l'Osservatorio, tra l'altro, monitora i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

#### **Art. 7 - Strutture di supporto dell'Osservatorio nazionale**

1. Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l'Osservatorio nazionale si avvale del personale dipendente del Consiglio nazionale forense. 2. Per il necessario supporto tecnico scientifico delle proprie attività, l'Osservatorio nazionale si avvale dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense. 3. Per le attività di raccolta dati nonché per le attività di studio e ricerca l'Osservatorio nazionale può avvalersi di collaboratori esterni, previa autorizzazione del Consiglio nazionale forense, e nei limiti di spesa deliberati dal Consiglio medesimo.

#### **Art. 8 - Convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca**

1. L'Osservatorio nazionale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Art. 9 - Progetti di ricerca e finanziamenti esterni**

1. L'Osservatorio nazionale predispone progetti e li sottopone al Consiglio nazionale forense per accedere ai finanziamenti erogati da istituzioni nazionali ed estere, con particolare riguardo ai programmi e alle azioni dell'Unione europea.

#### **Art. 10 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).